

COMMISSIONE VII

DIFESA

25.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		
Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e della aeronautica (409)	241	ZOPPI ed altri: Organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della marina militare (1722) 242
PRESIDENTE	241	PRESIDENTE 242, 244, 246
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CAIATI 246
Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della marina e dell'aeronautica nonché dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1337)	242	CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 246
PRESIDENTE	242	D'ALESSIO 245, 246
CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	242	TASSONE, <i>Relatore</i> 243
TASSONE, <i>Relatore</i>	242	
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		
Aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della marina militare (1605);		La seduta comincia alle 10,45.
		ZOPPI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (409).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di direzioni di ammi-

nistrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Poiché il relatore onorevole Cazora è assente, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 marzo 1977.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo.

TASSONE, *Relatore*. L'onorevole Angelini ed io abbiamo avvertito l'esigenza di predisporre un ulteriore emendamento aggiuntivo all'emendamento predisposto dal Governo all'articolo 9 del disegno di legge, del seguente tenore:

« Il personale di cui al primo comma, non valutato al suo turno per la causa impeditiva dell'infermità dipendente da causa di servizio, viene valutato al cessare della causa stessa oppure all'atto della riforma "ora per allora" e promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a

suo tempo. La presente legge avrà effetto a partire dal 1° gennaio 1977 ».

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si riserva di esprimere la sua opinione sull'emendamento preannunciato dal relatore, perché desidera approfondire la materia in esso trattata. Chiedo, pertanto, di rinviare brevemente la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della marina militare (1605); e della proposta di legge Zoppi ed altri: Organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della marina militare (1722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina militare »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zoppi, Tassone, De Petro, Caruso Ignazio, Caiati: « Organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della marina militare ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sui provvedimenti « richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di modificare l'articolo 1 nel senso di prevedere, anziché un aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina militare, un meccanismo di trattenimento in servizio per il medesimo periodo, in soprannumero ».

Anche la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sui provvedimenti in questione « a condizione che la indicazione di copertura sia estesa agli one-

ri relativi all'esercizio 1978, all'uopo suggerendo alla Commissione di merito di aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 3, il seguente: « All'onere di lire 95 milioni per l'esercizio finanziario 1978, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

L'onorevole Tassone ha facoltà di svolgere la relazione.

TASSONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, stabilisce che i sottufficiali delle tre Forze armate, che raggiungono i limiti di età previsti per il ruolo normale (53 anni per la Marina, 56 anni per le altre due Forze armate), sono trasferibili, a domanda, nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio, continuando a rimanere nella posizione del servizio permanente.

La stessa legge stabilisce inoltre che il limite di età dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio è di anni 61, ma che gli interessati possono cessare dal servizio anche prima di detto limite di età quando si debbano formare vacanze per rendere possibili nuove immissioni nel ruolo, che l'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, prevede, per la Marina militare, di 500 unità. Già da alcuni anni, però, tale organico si è dimostrato assolutamente inadeguato ai fabbisogni di impiego della Marina e alle giuste aspettative degli interessati.

Per quanto concerne le esigenze di servizio, bisogna considerare che si è notevolmente accresciuta la necessità di impiegare sempre più, negli uffici dei supporti logistici, tecnici ed operativi, sottufficiali anziani che garantiscano la piena funzionalità degli uffici stessi per lunga e provata esperienza professionale.

In contrapposto a tale necessità sta il fatto che l'organico dei sottufficiali del ruolo per mansioni d'ufficio della Marina è rimasto invariato da oltre un decennio e questo, come si è detto, è di sole 500 unità, a raffronto di circa 8.000 sottufficiali rappresentanti il già limitato organico del ruolo normale del servizio permanente.

L'inconveniente comporta che la Marina, per far fronte alle esigenze dei suddetti organismi, è costretta ad impiegarvi sottufficiali del ruolo normale, anche ad alto livello di specializzazione, sottraendoli a settori tecnici ed operativi veri e propri.

Per quanto riguarda le aspettative degli interessati, occorre considerare che essi ormai da anni non possono contare sulla continuità del servizio permanente fino al raggiungimento del limite di età previsto per gli appartenenti al ruolo speciale per mansioni d'ufficio. Infatti, tenendo conto che la consistenza di 500 unità non può essere superata, avviene che ogni nuova immissione nel ruolo determina automaticamente il congedamento del sottufficiale più anziano di età esistente nel ruolo medesimo.

Tale meccanica, svincolata dai criteri connessi ai limiti di età, è condizionata in particolare dal numero delle domande di quanti intendono transitare nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio. Pertanto, la data di congedamento dei sottufficiali da questo ruolo è aleatoria, imprevedibile e talvolta improvvisa.

In pratica i sottufficiali della Marina, che transitano nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio al cinquantatreesimo anno di età, sono costretti a cessare dal servizio, a causa dell'inadeguatezza del ruolo, con notevole anticipo (56-57 anni) rispetto ai 61 anni previsti, ad una età, cioè, che non trova riscontro in alcun altro settore dell'impiego pubblico e privato. Al riguardo vale, d'altra parte, rilevare che il problema ha già trovato idonea soluzione nelle altre due Forze armate, in quanto per l'Esercito, con la legge 29 gennaio 1975, n. 14, è stato stabilito, anche se in via temporanea, l'ampliamento da 1.900 a 2.700 unità nell'organico del ruolo speciale mansioni d'ufficio e per l'Aeronautica, con la legge 18 gennaio 1977, n. 9, l'organico del ruolo speciale mansioni d'ufficio è stato aumentato da 1.000 a 1.900 unità. Se si considera che il limite di età per la cessazione dal ruolo normale per la Marina è di soli 53 anni — contro i 56 previsti per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica — è evidente

che si crea una stridente sperequazione fra gli stessi sottufficiali, il che alimenta un fortissimo malumore fra coloro che sono colpiti dal provvedimento. In pratica essi sostengono che mentre in altri settori vengono adottate provvidenze intese a mantenere ed a cercare nuovi posti di lavoro, nelle Forze armate ed in particolare nella Marina sono allontanati dal servizio sottufficiali dell'età media di 56 anni, spesso con figli in età scolastica a carico e quasi sempre alle prese con il problema della casa, i quali, pressati da innumerevoli esigenze familiari, sono costretti a cercare un altro lavoro, il più delle volte a salario ridotto, aggravando ulteriormente la situazione dell'occupazione specialmente per i giovani, all'affannosa ricerca del primo impiego.

Si tenga inoltre presente che il tasso di mobilità nell'impiego dei sottufficiali della Marina è molto diverso da quello dei loro colleghi delle altre Forze armate, raggiungendo, per il particolare *iter* di carriera, valori elevatissimi (un maresciallo con 27 anni di servizio effettua mediamente nella sua vita militare 14-15 trasferimenti, con una permanenza nell'incarico e nella sede spesso inferiore ai due anni); proprio quando, per lo stesso profilo di carriera, si raggiunge un certo grado di stabilità di sede di lavoro, il sottufficiale viene invece allontanato dal servizio.

La situazione, come si è visto, crea per gli interessati un grave stato di disagio morale e materiale, che è assolutamente indispensabile eliminare. A tal fine la Marina, nel 1975, allo scopo di ovviare agli accennati inconvenienti, predispose uno schema di disegno di legge inteso ad aumentare l'organico dei sottufficiali del proprio ruolo speciale mansioni d'ufficio da 500 ad 800 unità. Interessato per la preventiva adesione, nel settembre 1976 il Tesoro manifestò parere contrario all'iniziativa. Successivamente, sempre per il tramite dell'ufficio legislativo della Difesa, la Marina propose una modifica dello schema legislativo iniziale prevedendo una soluzione a carattere temporaneo (in vista del riordinamento interforze dei ruoli dei sottufficiali), dal 1° gennaio 1976

al 31 dicembre 1978 e riducendo la richiesta di aumento organico da 800 a sole 650 unità, con conseguente onere finanziario di modesta entità. A seguito di tale modifica il Tesoro, nel novembre 1976, si dichiarò non alieno dall'assumere un atteggiamento favorevole purché la richiesta fosse ritoccata nel senso di ridurre ulteriormente il numero a 600 unità e di conferirle validità per soli due anni, con decorrenza — per accordi a livello di uffici — dal 1° gennaio 1977. Tale orientamento è stato accettato dalla Marina in quanto le 600 unità per due anni coprirebbero l'esigenza sopra esposta fino alla prevedibile entrata in vigore dell'emanda legge sul riordinamento dei ruoli dei sottufficiali, che prevede per tutti il raggiungimento del limite di età al sessantunesimo anno.

In relazione a quanto sopra, il disegno di legge è inteso ad elevare l'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio della marina da 500 a 600 unità, cioè di sole cento unità. Si ritiene per altro di conferire al provvedimento carattere temporaneo fino al 31 dicembre 1978, in attesa di addivenire frattanto ad un provvedimento che disciplini in maniera organica ed unitaria i ruoli di tutti i sottufficiali delle tre Forze armate. L'iniziativa comporta per il 1977 un maggior onere di 98 milioni di lire, derivante dalla differenza tra il trattamento di pensione e riserva e quello di attività di servizio di cui invece verrebbero a fruire i sottufficiali in parola per il protrarsi della loro permanenza in servizio conseguente al provvedimento proposto.

Al maggior onere previsto per il 1977 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Per questi motivi rinnovo il parere favorevole al provvedimento e invito la Commissione ad una sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sulla base delle indicazioni date dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio il Governo ha proceduto alla rielaborazione del testo in discussione, tenendo conto delle osservazioni della I Commissione per quanto riguarda la determinazione di un soprannumero anziché la previsione di un aumento di organico. Anche per quanto riguarda l'articolo 2 il Governo ha proceduto alla elaborazione di un nuovo testo eliminando tutta la parte relativa al 1977 e prevedendo, per l'anno finanziario 1978, la copertura di un maggior onere complessivo di trenta milioni.

Poiché il nuovo testo proposto dal Governo tiene conto di entrambi i pareri espressi dalla I e dalla V Commissione, ritengo che si possa senz'altro procedere alla approvazione del provvedimento in discussione. Il nuovo testo proposto dal Governo è del seguente tenore:

ART. 1.

« Fino a quando non saranno riordinati i ruoli dei sottufficiali delle Forze armate, i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio della Marina militare che dal 1° gennaio 1978 sono cessati o debbono cessare dal servizio ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, possono a domanda essere rispettivamente ripristinati o restare in servizio permanente per altri due anni, in posizione di soprannumero all'organico di 500 unità stabilito dall'articolo 18 della legge 10 luglio 1964, n. 447, e comunque non oltre il compimento del 61° anno di età di cui al secondo comma dell'articolo 27 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni.

In ogni caso il numero massimo dei soprannumeri all'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina non può superare le 100 unità. Le eventuali eccedenze saranno eliminate facendo cessare dal ruolo speciale per mansioni d'ufficio i sottufficiali del predetto ruolo

in soprannumero più anziani di età e, a parità di età, quelli che abbiano maggiore anzianità di servizio da sottufficiale.

I sottufficiali compresi nei contingenti semestrali del personale ex combattente od assimilato di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni in legge 14 agosto 1974, n. 355, non possono permanere in servizio oltre la data prevista dal contingente di appartenenza per il collocamento a riposo ».

ART. 2.

« Al maggiore onere di lire 30.000.000 derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1978 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

D'ALESSIO. Non mi pare che vi sia congruità tra i pareri della I e della V Commissione ed il nuovo testo proposto dal Governo. Sono tra l'altro convinto che ove tali Commissioni fossero state chiamate a pronunciarsi su questo nuovo testo, si sarebbe senz'altro eccepito dalla Commissione affari costituzionali, che con esso non si tratta soltanto di porre in soprannumero cento unità in più rispetto all'organico della Marina, ma di aumentare stabilmente l'organico stesso con l'espedito del soprannumero. Il testo proposto ora dal Governo pone le cento unità in soprannumero fino al compimento del sessantunesimo anno di età, il che costituisce non solo una sostanziale modifica del testo originario, ma anche una evidente deroga al suggerimento contenuto nel parere della Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge.

Pertanto, se il Governo insiste perché si proceda subito alla discussione ed approvazione del suo nuovo testo siamo anche pronti a farlo, ma ci si deve concedere il tempo di formulare a nostra vol-

ta dei subemendamenti; non possiamo infatti attribuire alla Marina militare una facoltà che invece neghiamo alle altre due Forze armate.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei sottolineare che si tratta di una categoria particolare di sottufficiali adibiti a mansioni d'ufficio e che la Marina avverte questa esigenza di adeguare la consistenza organica dei sottufficiali del ruolo speciale, tant'è che è costretta ad attingere attualmente i sottufficiali che le necessitano da altri ruoli.

D'ALESSIO. Le faccio osservare che quello presentato dal Governo è un vero e proprio nuovo testo.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei chiarire che il testo del Governo parla di aumento di organico da 500 a 600 unità. La 1ª Commissione ha fatto sapere che avrebbe dato parere favorevole solo se il testo fosse stato modificato nel senso di prevedere le cento unità non come aumento di organico ma come soprannumero.

Si è, cioè, dichiarata disposta ad esprimere parere favorevole prospettando la opportunità di istituire il soprannumero anziché l'aumento dell'organico: questo è il parere della Commissione affari costituzionali ed è in base ad esso che il Governo ha emendato il suo testo originario.

PRESIDENTE. A mio avviso il testo risulta totalmente modificato; infatti, mentre la possibilità del soprannumero nel testo originario del disegno di legge era prevista fino al 31 dicembre 1978, adesso viene estesa *sine die*.

D'ALESSIO. Se ho ben capito il testo dell'articolo 1 del disegno di legge deve essere inteso nel senso che la Marina può usufruire per due anni di un aumento di cento unità sull'organico che, alla scadenza del secondo anno, torna alla quota iniziale. Con la nuova formulazione del suddetto articolo, in luogo di un aumento dell'organico di cento unità per due anni, noi, fermo restando gli organici esi-

stenti, autorizziamo un soprannumero di cento unità fino a quando non saranno riordinati i ruoli della Marina militare, il che vuol dire che da questo momento in avanti verrebbero trattenute in soprannumero cento unità. Inoltre, probabilmente, con questa ulteriore disposizione anche i due anni entro i quali dovrebbe esaurirsi il soprannumero potrebbero essere superati ove alla scadenza non si fosse verificato il compimento del sessantesimo anno di età. A questo punto, mi sembrerebbe opportuno esaminare la nuova formulazione del Governo con maggiore attenzione.

CAIATI. Da lungo tempo parliamo della ristrutturazione degli organici dei sottufficiali delle Forze armate ed io mi rifiuto di pensare che entro due anni non saremo riusciti ad approvarla, perché ciò sarebbe estremamente grave anche tenuto conto dello stato d'animo di tutti coloro che ne sono interessati. Quindi, proprio per questo motivo il riferimento all'anno 1979 toglie il dubbio che alla fine del corrente anno si torni a discutere di questo provvedimento.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sulla base delle indicazioni emerse nel dibattito, il Governo si riserva di riproporre un nuovo testo degli articoli del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Al fine di consentire un opportuno approfondimento dei problemi emersi nella riunione odierna ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA